



QUADRO "DETERMINAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE ANNUO 2020"

TUTTI I REDDITI DEVONO ESSERE DICHIARATI, ad eccezione, esclusivamente di:

- **TFR:** trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati (ANF, AF etc.) dovuti per legge;
- le **rendite vitalizie** erogate dall'**INAIL**¹, le **pensioni di guerra**, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le **indennità di accompagnamento** agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le **indennità di comunicazione** per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- **Indennità di frequenza** per i minori invalidi civili, assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione e guadagni (CIG) riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- gli assegni di **mantenimento dei figli**.

DEFINIZIONE DEI REDDITI DA INSERIRE A PAG. 2 DEL MODULO ANF:

redditi	dichiarante	ci
1) redditi da lavoro dipendente e assimilati		
2) redditi a tassazione separata		
3) altri redditi		
4) redditi esenti		

1) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI:

ai sensi dell'art. 49 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi) si tratta di "redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro...".

La categoria ricomprende anche i redditi assimilati così come definiti all'art. 50 del TUIR medesimo.

Dove si trovano:

730-3	Rigo n. 4 "redditi di lavoro dipendente e assimilati"
UNICO	Quadro RC
Certificazione Unica (solo per chi non ha presentato la dichiarazione fiscale):	p.ti 1,2,3,4,5,481,496 e 497

NB: Le indennità di disoccupazione (es. NASpi) vanno comunicate in aggiunta ai redditi da lavoro.

¹Fanno eccezione gli indennizzi INAIL per invalidità compresa fra il 6% e il 16% che vanno, invece, dichiarate.

2) REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA:

sono redditi percepiti una tantum (o comunque non periodicamente) che derivano sempre da lavoro dipendente maturati nell'anno precedente a quello di liquidazione; ad es. i premi di produttività, gli incentivi o premi aziendali:

Dove si trovano:	
Certificazione Unica 2020 (redditi 2019)	voce "compensi arretrati" di cui ai p.ti 511 e 512 o alla voce "premi aziendali"
Unico	Quadro RM es plusvalenze

3) ALTRI REDDITI:

si tratta di rendite da terreni e/o fabbricati, redditi da lavoro autonomo o da impresa, redditi assoggettati a ritenuta sostitutiva o ad altra ritenuta diversa dall'IRPEF come ad esempio la cedolare secca.

REDDITI **FONDIARI**: **rendite catastali rivalutate** di fabbricati e terreni; **cedolare secca** etc..

Dove si trovano:	
730-3	Righi 1,2,3,5,6,7 e 147, 148
Unico	- Quadri RA e RB - Il valore della cedolare secca è indicato nel quadro RB - RN 50 "Altri redditi"

REDDITI DA **LAVORO AUTONOMO/IMPRESA** (comprese le partecipazioni):

Dove si trovano:	
Unico	Quadri RD, RE, RF, RG, RH, RL, RT, LM

NB:

- **PERDITE D'IMPRESA**: *le perdite d'impresa relative ad anni precedenti non possono essere portate in detrazione del reddito anno corrente così come le perdite in corso d'anno non possono essere portate in detrazione di altre tipologie di reddito del nucleo familiare.*
- **LM**: i redditi derivanti dai "regimi forfetari" e desunti da questo quadro vanno aggiunti alle risultanze di cui al rigo **RN1**

4) REDDITI ESENTI:

rientrano in questa categoria redditi che **non hanno natura di lavoro dipendente**.

Si tratta di redditi non assoggettati a IRPEF oppure assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte o altra forma d'imposta sostitutiva. **Sono attestati da Certificazione Unica e se raggiungono un importo complessivo superiore a € 1.032,91 vanno dichiarati.**

Si tratta ad esempio di:

- **compensi da associazioni sportive o musicali;**
- **assicurazioni sulla vita liquidate nel periodo di riferimento**
- **redditi prodotti all'estero** ma che in Italia sarebbero assoggettabili ad IRPEF
- redditi di natura risarcitoria o assistenziale con particolari finalità sociali. come **pensioni d'invalidità INPS; assegno mensile INPS** per invalidità inferiore al 100%, **indennizzi INAIL per danno alla salute;**
- borse di studio;
- indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese;
- prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente come **provvigioni per la vendita porta a porta** etc.
- **interessi su titoli dello stato, dividendi, obbligazioni o azioni.**
- Plusvalenze a vario titolo.

NB: I COMPENSI PER ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE NON HANNO NATURA DI LAVORO DIPENDENTE E NON SONO NEPPURE AD ESSO ASSIMILABILI. SE, ASSOMMATI AGLI "ALTRI REDDITI" SUPERANO IL 30% DEL TOTALE, L'ASSEGNO NON SPETTA.